REGOLAMENTO (CEE) N. 470/91 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1991

recante sospensione temporanea del regime degli importi compensativi « adesione » per il frumento tenero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 257, nonché il regolamento (CEE) n. 4007/87 che proroga il periodo previsto all'articolo 90, paragrafo 1 e all'articolo 257, paragrafo 1 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3836/90 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 [4], in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che i prezzi di mercato del granturco sono molto elevati in tutto il territorio comunitario, a causa della carenza di questo prodotto determinata dalla siccità dell'estate 1990 ; che la carenza di granturco è compensata da un'importante disponibilità di frumento tenero ; che tuttavia per quanto riguarda il Portogallo, dato il divario fra il prezzo del frumento tenero e quello degli altri cereali da foraggio, la sostituzione del granturco con frumento tenero nell'alimentazione animale in detto paese non può svolgersi in condizioni economiche comparabili a quelle in atto negli altri Stati membri ; che è possibile ovviare a questa situazione sospendendo temporaneamente il regime degli importi compensativi « adesione » per le partite di frumento tenero che sono state sottoposte ad un trattamento che rende questo cereale inadatto al consumo umano ;

considerando che per evitare deviazioni di traffico, le partite di frumento tenero sottoposte a tale trattamento vanno escluse dal beneficio dell'intervento e dal versamento dell'importo compensativo « adesione » all'atto dell'esportazione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dall'entrata in vigore del presente regolamento fino al 30 aprile 1991, gli scambi di frumento tenero (codice NC 1001 90 99) tra il Portogallo e gli altri Stati membri non sono soggetti al regime degli importi compensativi « adesione », di cui al regolamento (CEE) n. 3654/90 del Consiglio [5], a condizione che i cereali in parola abbiano subito uno dei metodi di trattamento definiti in allegato.

Articolo 2

Le partite di cereali recanti tracce di uno dei prodotti elencati in allegato, utilizzato per trattare il frumento tenero, non possono essere considerate idonee :

— ottenere l'intervento di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2727/75 ;

— ottenere l'importo compensativo « adesione » all'atto dell'esportazione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 1.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(4) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.
(5) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 31.

ALLEGATO

Metodi di riferimento per il trattamento del frumento tenero

Metodo n. 1 — Colorazione mediante Bleu Patente V

1. Sciogliere 30 g di colorante concentrato a 80 %, o 51 grammi di colorante concentrato a 50 %, di Bleu Patente V (numero Schulz : 826 — numero CEE : E 131) (1) in un minimo di 2,5 litri ed in un massimo di 3 litri d'acqua pura.

2. Colorare 100 kg di frumento provenienti da una partita da denaturare con la quantità di soluzione preparata in conformità del punto 1.

3. Mescolare 90 kg di frumento da trattare con almeno 10 kg di chicchi colorati come indicato al punto 2, in modo che siano uniformemente ripartiti nella massa totale.

Metodo n. 2 — Colorazione mediante verde (brillante)

Il frumento tenero deve essere trattato con il colorante che figura nella sottoindicata tabella in modo che detto frumento contenga una quantità di colorante almeno uguale a quella indicata alla colonna 4, ugualmente e interamente distribuito, in modo che almeno il 5 % dei grani siano colorati e distribuiti nella massa.

TAVOLA DEL COLORANTE

Nome corrente del colorante	Nome scientifico	Indice di colorazione (1956) n.	Quantità minima in milionesimo di peso
1	2	3	4
Verde acido brillante BS (verde lissamina)	Sale sodico del di-(p-dimetilaminofenil) ossi-2 disolfo-3,6 naftafuchsaminomio	44 090	20

Metodo n. 3 — Aggiunta di olio di pesce o di olio di fegato di pesce

1. Olio di pesce o di fegato di pesce, filtrato, non deodorizzato, non decolorato, senza alcuna aggiunta.

2. Caratteristiche :

— Indice di iodio minimo		120
— Indice di colorazione		7 — 14 (Gärtner)
	oppure	5 — 19 (FAC)
— Acidità compresa tra		3 % e 4 %
— Punto di congelamento massimo		10 °C

3. Quantità minima da impiegare per tonnellata di frumento da trattare : 4 kg.

4. L'apparecchio utilizzato per il trattamento deve garantire in permanenza una ripartizione omogenea dell'olio nella massa di frumento.

5. La temperatura dell'olio deve essere mantenuta ad un livello sufficiente per garantire tale ripartizione omogenea.

(1) La definizione del Bleu Patente V è data nella direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana (GU n. 115 dell'11.11.1962, pag. 2645/62).
Il Bleu Patente V concentrato al 50 % viene commercializzato nella Repubblica federale di Germania con la denominazione : Lebensmittelblau n. 3.